

TI_GERICHTE 60.2003.234 vom 9. März 2010

TI Tribunale d'appello, 2010-03-09, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_60.2003.234

FR: TI_GERICHTE 60.2003.234 du 9 mars 2010

IT: TI_GERICHTE 60.2003.234 del 9 marzo 2010

Regeste

istanza di promozione dell'accusa contro ignoto. ricevibilità. parte civile. soppressioni di documento.

Erwägungen

E. 1

. 1.1. In presenza di un non luogo a procedere, l'art. 186 cpv. 1 CPP concede alla parte lesa, che si costituisce parte civile, la facoltà di presentare alla Camera dei ricorsi penali, entro dieci giorni, un'istanza motivata di promozione dell'accusa nei confronti del denunciato o querelato. Il primo presupposto per l'accoglimento di un'istanza di promozione dell'accusa, risultante da consolidata giurisprudenza (REP. 1994 n. 115, 1989 p. 598 e 1987 p. 262), è l'esistenza di seri indizi di colpevolezza emergenti dagli atti. Per principio, infatti, l'azione penale è essenzialmente pubblica e, come tale, esercitata dal procuratore pubblico (art. 2 CPP) per cui la sua promozione, attraverso il preventivo esame dell'accusa contro una determinata persona (art. 189 CPP), non può essere lasciata all'arbitrio o al sentimento soggettivo della parte lesa, ma deve fondarsi su oggettivi e concreti elementi indizianti. In questo senso non è sufficiente una diversa interpretazione delle risultanze da parte dell'istante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto grado circa altra conclusione che merita approfondimento istruttorio. Seconda condizione di ammissibilità (una volta data la prima) è la disponibilità di nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di prove già acquisite, tale da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla certezza, come alle competenze del giudice di merito.

E. 1.2

Giusta l'art. 186 cpv. 4 CPP quando per il chiarimento della decisione sulla promozione dell'accusa occorrono altre prove, questa Camera ordina al procuratore pubblico la completazione delle informazioni preliminari. La completazione delle informazioni preliminari si rende necessaria quando il decreto di non luogo a procedere è stato erroneamente pronunciato per carenza dei presupposti processuali o di punibilità (ad esempio: intervenuta prescrizione, incompetenza territoriale, tardività della querela, azione ritenuta non punibile), oppure quando il procuratore pubblico ha ritenuto erroneamente che un fatto, quand'anche venisse accertato, non costituirebbe reato o quando ha apprezzato erroneamente una circostanza di fatto che, se accertata correttamente, fonderebbe l'esistenza di seri indizi di colpevolezza, oppure quando le informazioni preliminari sono carenti nell'accertamento dei fatti, così da non permettere di stabilire la fondatezza dell'istanza di promozione dell'accusa o del decreto di non luogo a procedere (REP. 1998 n. 110).

E. 2

. 2.1. Giusta l'art. 186 cpv. 1 CPP la legittimazione a presentare istanza di promozione dell'accusa compete unicamente alla parte civile, cioè alla persona fisica o giuridica personalmente, direttamente ed attualmente lesa nel suo bene giuridico (art. 69 cpv. 1 CPP; M. MINI, L'istanza di promozione dell'accusa: art. 186 CPP. Istruzioni per l'uso, in RtiD I – 2004, p. 257 ss.; L. MARAZZI, Il Giar, L'arbitro nel processo penale, Lugano 2001, p. 37 ss.; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 1 ss. ad art. 69 CPP; N. SCHMID, Strafprozessrecht, 4. ed., Zurigo 2004, n. 502 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5. ed., Basilea 2002, § 38 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 1310 ss.). Se il bene giuridico tutelato dalla legge è di natura individuale (vita e integrità personale, patrimonio, onore e libertà personale), il leso legittimato a costituirsi parte civile è colui che subisce l'illecito; in caso di violazione di norme penali che proteggono interessi collettivi (per esempio reati di falso documentale e contro i doveri d'ufficio), sono da considerare danneggiati e legittimati a costituirsi parte civile coloro che sono stati effettivamente lesi nei loro diritti da tali reati, sempre che il pregiudizio patito sia conseguenza diretta dell'azione delittuosa (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 5 ad art. 69 CPP; N. SCHMID, op. cit., n. 503 ss. e 508 s.; R. HAUSER / E. SCHWERI, op. cit., § 38 n. 1; G. PIQUEREZ, op. cit., n. 1317). Per quanto riguarda la costituzione di parte civile, non è necessaria una forma specifica oltre quella scritta, in particolare non occorre che la parte lesa dichiari formalmente di costituirsi parte civile: basta che tale volontà emerga con chiarezza, ad esempio attraverso un'istanza di promozione dell'accusa, una richiesta di risarcimento del danno, una presa di posizione sulla colpevolezza dell'accusato (decisione 2.6.1997 di questa Camera in re R. SA, inc. 60.1996.29, pubblicata in REP. 1997 n. 96; M. MINI, op. cit., p. 261 s.; L. MARAZZI, op. cit., p. 40; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 3 ad art. 70 CPP).

E. 2.2

Gli istanti hanno postulato la promozione dell'accusa per titolo di soppressioni di documento con riferimento all'asserita sottrazione di scritti dall'incarto inerente _____ IS 1 e _____ IS 2 - amministratrice unica, rispettivamente direttore di detta società – non sono quindi legittimati alla presentazione del gravame, non essendo lesi direttamente dalla presunta sottrazione dei documenti, essa concernendo – se del caso – la società medesima. Essi non si confrontano peraltro con i presupposti di cui all'art. 69 cpv. 1 CPP, limitandosi a sostenere che sarebbero legittimati ad insorgere contro il suddetto decreto (istanza di promozione dell'accusa 5/6.8.2003, p. 2) ed a confermare di costituirsi parte civile (istanza di promozione dell'accusa 5/6.8.2003, p. 10), ritenuto inoltre che il fatto che giusta l'art. 67 CPP chiunque possa presentare al procuratore pubblico denuncia per un reato di azione pubblica non è sufficiente per poter di seguito inoltrare istanza di promozione dell'accusa, il denunciante non assumendo veste di parte (M. MINI, op. cit., p. 254).

E. 3

. Il gravame appare irricevibile anche con riferimento alla domanda di promozione dell'accusa a carico di ignoti, l'accusa potendo infatti essere promossa solo nei confronti di una persona determinata (art. 188 lit. a CPP). In tale circostanza, questa Camera riconosce nondimeno la possibilità di postulare la completazione delle informazioni preliminari, domanda che presuppone – oltre alla menzione di seri indizi di colpevolezza e di nuove prove da assumere, rispettivamente di prove già assunte da approfondire, in analogia

all'istanza a' sensi dell'art. 186 cpv. 1 CPP – l'indicazione degli atti di inchiesta ritenuti necessari per determinare gli autori del reato ipotizzato: ora, gli istanti non si confrontano con detta condizione, ciò che – di tutta evidenza – non adempie i requisiti posti da questa Camera al proposito.

E. 4

. L'istanza – a prescindere dalla sua irricevibilità – appare del resto infondato nel merito.

E. 4.1

_____ IS 1 e _____ IS 2 ipotizzano l'accusa di soppressioni di documento [secondo cui è punito chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad un terzo un indebito profitto, deteriora, distrugge, sopprime o sottrae un documento del quale non ha il diritto di disporre da solo (A. DONATSCH / W. WOHLERS, *Strafrecht IV*, 3. ed., Zurigo 2004, p. 165 ss.; BSK StGB II - M. BOOG, Basilea 2003, n. 1 ss. ad art. 254 CP; B. CORBOZ, *Les infractions en droit suisse*, volume II, Berna 2002, n. 1 ss. ad art. 254 CP; G. STRATENWERTH, *Schweizerisches Strafrecht*, BT II, 5. ed., Berna 2000, § 37 n. 26 ss. ; S. TRECHSEL, *Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkomentar*, 2. ed., Zurigo 1997, n. 1 ss. ad art. 254 CP)], sostenendo che “ il Ministero pubblico non doveva (...) limitarsi a scoprire che i documenti non fossero stati soppressi, bensì parimenti che non erano stati sottratti per settimane (o mesi) dagli incarti ” (istanza di promozione dell'accusa 5/6.8.2003, p. 10). A torto. La sottrazione degli scritti in questione presuppone infatti che essi fossero nell'incarto _____, circostanza non sostanziata da alcun indizio: gli scritti dei lic. iur. _____ e _____, Studio legale e notarile avv. _____, _____, concernevano – come si evince dall'intestazione degli scritti medesimi (AI 7) – la _____; anche la nota 2.10.2002 (e non 4.10.2002, come menzionato nel decreto impugnato) di _____ indica – quale “ titolo ” – _____, per cui i citati scritti erano correttamente archiviati nell'incarto _____, dove difatti sono stati reperiti. L'affermazione secondo cui “ il sospetto – in capo alla citata ipotesi accusatoria – era dato dal fatto che nessuno rispondeva alla giustificata richiesta degli istanti. Neppure il Consigliere di Stato! Significa che con buona probabilità non c'erano! ” (istanza di promozione dell'accusa 5/6.8.2003, p. 10) non è del resto atta a fondare seri indizi di colpevolezza al proposito, essendo essa una semplice supposizione. Non si impone pertanto di approfondire il suddetto reato, segnatamente confrontandosi con i suoi ulteriori presupposti.

E. 4.2

Non essendo data la prima condizione di ammissibilità dell'istanza, è inoltre superfluo esaminare la disponibilità di nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di prove già acquisite, tale da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla certezza, come alle competenze del giudice di merito. Il procuratore pubblico non è del resto obbligato ad assumere tutte le prove, essendo ammesso un apprezzamento anticipato (decisione TF 6P.139/2004 del 28.10.2004; R. HAUSER / E. SCHWERI, op. cit., § 54 n. 1 e § 55 n. 8 ss.), segnatamente quando la prova è manifestamente irrilevante, inutile o inidonea a dimostrare fatti pertinenti o a modificare la convinzione del giudice (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 25 ad art. 58 CPP e n. 4 ad art. 79 CPP), come nella fattispecie.

E. 5

. Il gravame è irricevibile; tassa di giustizia e spese sono poste a carico – in solido – degli istanti, soccombenti. Per questi motivi, richiamati gli art. 69 s. e 184 ss. CPP, 254 CP, 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile, pronuncia 1. L'istanza è irricevibile. 2. La tassa di giustizia di CHF 450.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 500.-- (cinquecento), sono poste in solido a carico di _____ IS 1, _____, e di _____ IS 2, _____. 3. Intimazione: terzi implicati Per la Camera dei ricorsi penali Il presidente
La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.